SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Agrbaoui Samia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Agrbaoui Samia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decerto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dalla sig.ra Agrbaoui Samia, nata a Hammamet (Tunisia) il giorno 5 gennaio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Agrbaoui Samia è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01074

DECRETO 14 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Maghraoui Fethi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Maghraoui Fethi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Maghraoui Fethi, nato Beja (Tunisia) il giorno 12 febbraio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Maghraoui Fethi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01075

DECRETO 14 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Bouazizi Mounir di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Bouazizi Mounir ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Bouazizi Mounir, nato a Meknassi (Tunisia) il giorno 27 marzo 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Bouazizi Mounir è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01076

DECRETO 14 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Chaabi Khelifa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Chaabi Khelifa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Chaabi Khelifa, nato a Gardimaou (Tunisia) il giorno 10 marzo 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Chaabi Khelifa è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01077

DECRETO 14 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Sofiene Tabarki di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Sofiene Tabarki ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Sofiene Tabarki, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 3 ottobre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Sofiene Tabarki è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01078

DECRETO 14 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Manai Soufiane di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Manai Soufiane ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Manai Soufiane, nato a Le Kef (Tunisia) il giorno 19 maggio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Manai Soufiane è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01079

DECRETO 14 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Sobhi Khedhiri di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Sobhi Khedhiri ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Sobhi Khedhiri, nato a El Faj (Tunisia) il giorno 8 ottobre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Sobhi Khedhiri è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01080

DECRETO 14 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Adel Tayari di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Adel Tayari ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Adel Tayari, nato a Oued Ellil (Tunisia) il giorno 12 febbraio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Adel Tayari è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del

decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01081

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reno De Medici, unità di Ciriè. (Decreto n. 30539).

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Reno De Medici, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reno De Medici, con sede in Milano, unità di Ciriè (Torino), per un massimo di 51 unità lavorative, per il periodo dal 22 maggio 2001 al 21 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 2001 con decorrenza 22 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00847

DECRETO 28 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apierre, unità di Pessano con Bornago. (Decreto n. 30540).

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Apierre, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apierre, con sede in Pessano con Bornago (Milano), unità di Pessano con Bornago (Milano), per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dall'8 gennaio 2001 al 7 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 2001 con decorrenza 8 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00848

DECRETO 28 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fusioni e lavorazioni tecnologiche, unità di Riese Pio X. (Decreto n. 30541).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Fusioni e lavorazioni tecnologiche, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fusioni e lavorazioni tecnologiche, con sede in S.M. di Sala (Venezia), unità di Riese Pio X (Treviso), per un massimo di 34 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2002.

Istanza aziendale presentata il 30 agosto 2001 con decorrenza 1° settembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00849

DECRETO 30 novembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Liri Industriale, unità di Nichelino e Pont Canavese. (Decreto n. 30542).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 27 agosto 2001 al 26 agosto 2002, dalla ditta S.r.l. Liri industriale;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 agosto 2001 al 26 agosto 2002, dalla ditta S.r.l. Liri Industriale, sede in Nichelino (Torino), unità di Nichelino (Torino) e Pont Canavese (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00850

DECRETO 30 novembre 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Aquafil, unità di Arco. (Decreto n. 30543).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2002, dalla ditta S.p.a. Aquafil;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 maggio 2001 al 20 maggio 2002, della ditta S.p.a. Aquafil, con sede in Arco (Trento), unità di Arco (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00851

DECRETO 30 novembre 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Officine ferroviarie veronesi, unità di Verona. (Decreto n. 30544).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002, dalla ditta S.p.a. Officine ferroviarie veronesi;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002, della ditta S.p.a. Officine ferroviarie veronesi, con sede in Verona, unità di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00852

DECRETO 30 novembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Zeta C., unità di Ceggia. (Decreto n. 30545).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articolo 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002, dalla ditta S.p.a. Zeta C.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2002, della ditta S.p.a. Zeta C., con sede in Bologna, unità di Ceggia (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00853

DECRETO 30 novembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. S.A.P.I.S., unità di S. Egidio del Monte Albino. (Decreto n. 30546).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 luglio 2001 al 1° luglio 2002, dalla ditta S.p.a. S.A.P.I.S.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 luglio 2001 al 1° luglio 2002, della ditta S.p.a. S.A.P.I.S., con sede in Salerno, unità di S. Egidio del Monte Albino (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00854

DECRETO 7 dicembre 2001.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocita Roma-Napoli lotto 3.2 - Area del comune di Caserta. (Decreto n. 30595).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente norme in materia di garanzia dei salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2001 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 novembre 2001, con decorrenza 29 settembre 2000 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura

prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Caserta;

imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli lotto 3.2,

per il periodo dal 29 settembre 2000 al 28 marzo 2001.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 29 marzo 2001 al 28 settembre 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 29 settembre 2001 al 28 marzo 2002.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 29 marzo 2002 al 28 settembre 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 29 settembre 2002 al 28 dicembre 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A00901

DECRETO 7 dicembre 2001.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli lotto 3.1 - Area del comune di Caserta. (Decreto n. 30596).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2001 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 novembre 2001, con decorrenza 2 febbraio 2000 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Caserta;

imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli lotto 3.1,

per il periodo dal 2 febbraio 2000 al 1° agosto 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 2 agosto 2000 al 1° febbraio 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 2 febbraio 2001 al 1º agosto 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 2 agosto 2001 al 1º febbraio 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 2 febbraio 2002 al 1º maggio 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A00902

DECRETO 7 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Eurolat - Gruppo Parmalat, unità di Vigliena. (Decreto n. 30597).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Eurolat - Gruppo Parmalat tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta,

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 settembre 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolat - Gruppo Parmalat, con sede in Roma, unità di Vigliena, per un massimo di otto unità lavorative per il periodo dal 1º agosto 2000 al 31 gennaio 2001

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 2000 con decorrenza 1º agosto 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1º febbraio 2001 al 18 marzo 2001:

unità di Vigliena (Napoli) per un massimo di sei unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2001 con decorrenza 1º febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A00903

DECRETO 7 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolat - Gruppo Parmalat, unità di Lodi. (Decreto n. 30598).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Eurolat - Gruppo Parmalat, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 settembre 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 novembre 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurolat - Gruppo Parmalat, con sede in Roma, unità di Lodi, per un massimo di 45 unità lavorative per il periodo dal 19 giugno 2000 al 18 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 2000 con decorrenza 19 giugno 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 19 dicembre 2000 al 18 marzo 2001:

unità di Lodi, per un massimo di 39 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2001 con decorrenza 19 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A00904

DECRETO 8 gennaio 2002.

Sostituzione di un membro del comitato I.N.P.S.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PISA

Visto il decreto n. 30 del 16 aprile 1998 di ricostituzione del comitato I.N.P.S. di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989-88.

Vista la nota della C.G.I.L. - Camera del lavoro territoriale di Pisa, viale Bonaini n. 71 del 4 gennaio 2002 - prot. arrivo n. 540 del 7 gennaio 2002, con la quale viene chiesto di nominare rappresentante in seno al comitato provinciale I.N.P.S., a seguito delle dimissioni del sig. Paolo Graziani, ed in sostituzione il sig. Baroni Franco;

Vista la nota di dimissioni allegate alla predetta nota, fax pervenuto in data 7 gennaio 2002 del sig. Paolo Graziani;

Rilevato che per quanto attiene alla valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, non sono emersi nuovi elementi di giudizio tali da comportare una diversa attribuzione dei seggi a suo tempo attribuiti e che, pertanto la sostituzione può essere operata nell'ambito dei seggi precedentemente assegnati a ciascuna organizzazione sindacale;

Decreta:

Il sig. Baroni Franco è nominato membro del comitato I.N.P.S. in rappresentanza della C.G.I.L. ed in sostituzione del sig. Graziani Paolo, dimissionario.

Pisa, 8 gennaio 2002

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

02A01191

DECRETO 15 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Turismo e territorio», in Montalto di Castro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti fra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale del 13 luglio 2001 d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Turismo e territorio» con sede in Montalto di Castro (Viterbo) da cui risulta che il liquidatore non ha provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla procedura di liquidazione ordinaria;

Espletata la procedura prevista dall'art. 37, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 31 ottobre 2001 dal Comitato centrale per le cooperative richiesto ai sensi dell'art. 11 del sopracitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

Il ragioniere Bruno Franci, nato a Latera (Viterbo) il 9 dicembre 1958, con studio in Viterbo, Viale Armando Diaz n. 15 è nominato liquidatore della società cooperativa «Turismo e territorio» con sede in Montalto di Castro (Viterbo), via Gravisca, frazione Marina di Montalto - costituita in data 28 marzo 1980 con rogito notaio Parasassi Giovanni, registro società 42/1980, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 4 ottobre 1986, in sostituzione del sig. Erbi Remo.

Viterbo, 15 gennaio 2002

Il direttore provinciale: BARBATO

02A01073

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Cerealicola Coldiretti a r.l.», in Minervino Murge.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 giugno 2000 e successivo accertamento del 26 giugno 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 31 ottobre 2001;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa Cerealicola Coldiretti a r.l., n. pos. 5666/216197, con sede in Minervino Murge costituita per rogito notaio dott. Michele Costantini in data 16 ottobre 1985, repertorio n. 180252, registro imprese n. 7225, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01307

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Giovanile Grumese a r.l.», in Grumo Appula.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 giugno 2001 e successivo accertamento del 26 giugno 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 31 ottobre 2001;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Giovanile Grumese a r.l.», pos. n. 5292/206616, con sede in Grumo Appula costituita per rogito notaio dott. Anna Spadone in data 5 settembre 1984, repertorio n. 5212, registro imprese n. 16416, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01308

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Immagine 2000 a r.l.», in Conversano.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1º febbraio 2001 e successivo accertamento del 16 giugno 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 31 ottobre 2001;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Immagine 2000 a r.l.», pos. n. 6090/226764, con sede in Conversano costituita per rogito notaio dott. Berardino Rotondo in data 16 febbraio 1987, repertorio n. 133534, registro imprese n. 21084, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01309

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa ortofrutticola «La Fonte a r.l.», in Acquaviva.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 luglio 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 31 ottobre 2001;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 18 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa ortofrutticola «La Fonte a r.l.», pos. n. 5076/198361, con sede in Acquaviva, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Susca in data 27 aprile 1983, repertorio n. 75053, registro imprese n. 14935, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 gennaio 2002

Il dirigente provinciale: BALDI

02A01311

DECRETO 24 gennaio 2002.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Livorno.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Livorno n. 133 del 19 giugno 2001 con la quale lo stesso consiglio designa la dott.ssa Maria Giovanna Lotti e la dott.ssa Maria Giovanna Ulivieri Papucci rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Maria Giovanna Lotti e la dott.ssa Maria Giovanna Ulivieri Papucci, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Livorno;

Decreta:

La dott.ssa Maria Giovanna Lotti e la dott.ssa Maria Giovanna Ulivieri Papucci sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Maria Giovanna Ulivieri Papucci

1. Laurea in lettere classiche.

2. Abilitazione in lingue e letteratura italiana, storia e geografia.

3. Abilitazione in lingua e letteratura latina.

4. Abilitazione in lingua e letteratura greca.

5. Coordinamento intercategoriale donne. Risposte concrete per l'occupazione: le basi per la nascita della cooperativa «8 Marzo».

6. Osservatorio delle possibilità di impiego: si elegge il comitato per il lavoro.

7. Specimen attività - iniziative come responsabile coordinamento intercategoriale donne e del comitato del lavoro CGIL.

8. Master biennale in psicologia di comunità: diploma di specializzazione.

9. Attestato di frequenza corso partorivi NOW - progetto NOW.

10. Certificato frequenza «Operatrici di parità» LI5FF101 - perfezionamento.

11. Corso aggiornamento «Insegnare gli ultimi cinquanta anni della storia d'Italia».

12. Attestato di frequenza corso «Mondo del lavoro e strategie di vita» (Società italiana delle Storiche - scuola estiva di storia delle donne).

13. Attestato partecipazione seminario di studi su «Ambiente, economia e società nella fascia costiera livornese Maremma Amara» (Ministero per i beni culturali).

14. Attestato di frequenza corso aggiornamento «Le donne e la scrittura» - 1996.

15. Attestato di frequenza corso aggiornamento «La passione nella scrittura delle donne».

16. Attestato partecipazione convegno nazionale «Scienze, ambiente, tecnologia: legami di genere».

17. Economia del desiderio, Castello Pasquini, 1996, comunicazione: progetti e azioni a confronto.

18. Progetto Orientamento, 1997, commissione pari opportunità a cura di M. Giovanna Ulivieri - Claudia Razzauti.

19. Adesione scuole ai corsi di orientamento per studenti, 1998 (commissione pari opportunità, provincia di Livorno).

20. Una giornata significativa 24 ore di orientamento come processo provincia di Livorno, 19 marzo 1998, comunicazione: report dell'esperienza.

21. Altri sguardi sulla storia «La storia delle donne», progetto triennale 1995-1997 (provincia di Livorno - commissione pari opportunità).

22. Altri sguardi sulla storia «La storia delle donne», progetto triennale 1995-1997 (provincia di Livorno - commissione pari opportunità), convegno.

23. Nomina nella commissione pari opportunità provincia di Livorno 7 giugno 1996.

24. Nomina della commissione pari opportunità provincia di Livorno 30 marzo 2001.

25. Ritratti di donne dall'età greca all'età contemporanea.

26. Da una genealogia al femminile «Il racconto di esperienze nei corsi di pari opportunità» (Commissione pari opportunità provincia di Livorno).

27. Dichiarazione provincia di Livorno relativa ai tre corsi di formazione professionale per operatrici di parità LI8FF232, LI8FF233 nell'anno 1998 e LI20000344 nell'anno 2000.

28. Incontri seminariali di pari opportunità con la commissione pari opportunità di Cecina e con studenti di Cecina.

29. «Il linguaggio di genere nella comunicazione» corso dedicato alla commissione pari opportunità di Piombino.

30. Decreto iscrizione Ippogrifo alla «Long List» 1998.

31. Statuto associazione Ippogrifo.

32. Presidenza A. Ippogrifo.

ALLEGATO

Curriculum vitae di Maria Giovanna Lotti

Titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Pisa.

Qualifica professionale: 1994 «Progettista di formazione»: corso post-laurea (500 ore) provincia di Livorno, qualifica riconosciuta dalla regione Toscana.

Recenti corsi di aggiornamento:

Roma - marzo 1999: «Mainstreaming e politiche di genere»;

Camogli - luglio 1999: «Esperienze di rete al femminile»;

Livorno - settembre 2000: corso europeo della Rete EWA «Azioni positive - confronto europeo»;

Piacenza - novembre 2000: «I nuovi servizi per l'impiego - servizi al femminile»;

Roma, Livorno - febbraio-marzo 2001: giornate di studio «Agenti del cambiamento organizzativo: le imprese e le associazioni a rete di donne» (corso tenuto dal dott. Marco Maiello - CGM Italia).

Posizione attuale: esperta di politiche attive del lavoro, consulente di: provincia di Livorno, provincia di Livorno Sviluppo S.r.l., centri orientamento Retravailler associati - associazione onlus.

Esperienze professionali attinenti alle politiche di genere.

Nel 1994 costituisce, con altre donne progettiste di formazione, la L.N.T. progetti, società che offre consulenza per enti pubblici e privati in tema di: formazione e orientamento professionale, regolamenti, programmi, iniziative comunitarie, mercato del lavoro, pari opportunità di genere e politiche di mainstreaming.

Dal 1994 ad oggi sviluppa particolare attenzione alle politiche di lavoro al femminile, attivando iniziative e progetti rivolti al rafforzamento della presenza e del ruolo delle donne all'interno del mercato del lavoro in un'ottica favorevole alla promozione di azioni positive secondo le politiche di mainstreaming in linea con le indicazioni europee.

Per associazione nazionale CORA onlus:

(in partenariato con regione Toscana): progettazione, docenze e coordinamento del progetto POM 940029/I/3 Asse 4 approvato dal Dipartimento per la pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attraverso tale progetto si è costituito un sistema di rete al femminile tra donne con diverse competenze e professionalità. Tra le altre attività poste in essere con Paths di particolare attualità è il corso di qualifica per «Agente di sviluppo per le nuove politiche dell'impiego». Attraverso tale corso (di cui ha seguito personalmente la progettazione e il coordinamento) si è creata una nuova figura professionale in grado di cogliere i mutamenti dell'organizzazione dei nuovi servizi per l'impiego e del mercato del lavoro e di attivarsi per politiche rispettose delle pari opportunità. Il progetto Paths è di natura multiregionale (regioni partner Emilia-Romagna e Liguria): in tale ambito ha curato il coordinamento dello staff di ricerca producendo le seguenti pubblicazioni:

1) ricerca (prodotta in cartaceo e in CD-rom) «I centri per l'impiego e l'occupazione femminile un problema aperto», tale lavoro ha comportato la ricerca sul campo, nelle tre regioni, di situazioni, dati e buone prassi dell'attuale stato dell'arte in relazione all'attuazione del nuovo impianto normativo di riforma dei servizi per l'impiego, con riferimento alla questione del lavoro delle donne e degli strumenti e dei servizi ad esse riservati;

2) «Paths - Donne agenti di uno sviluppo alternativo»: questa ricerca espone e sintetizza una serie di buone prassi collegate alle politiche di mainstreaming attuate sul territorio evidenziando le azioni positive in essere e in divenire realizzabili;

3) «Percorsi di sviluppo professionale nel settore dei servizi alla persona»: questo lavoro all'interno del sottoprogetto «servizi alla persona» ha come obiettivo l'analisi del ruolo dell'occupazione-disoccupazione e dell'occupabilità della donna in tale settore con particolare attenzione alle azioni positive che afferiscono al lavoro di cura e di assistenza. Si indicano le idee di percorsi per quante intendano sviluppare la propria professionalità e la voglia di intraprendere in un

universo formativo fortemente rappresentativo di presenza femminile, ma al tempo stesso della discriminazione e della disistima del ruolo della donna.

Dal 1996 ad oggi. Progettazione e docenza in numerose edizioni del corso (di orientamento per donne che intendono entrare o rientrare nel modo del lavoro) Retravailler. In tale percorsi (della durata di 120 ore ciascuno) cura in particolare la parte relativa alla conoscenza del mercato del lavoro e delle tecniche per affrontare positivamente un colloquio di selezione.

Collabora, inoltre, all'aggiornamento del modello formativo classico del Retravailler attraverso l'inserimento di moduli riservati alle conoscenze informatiche e multimediali (per consentire sviluppo di competenze trasversali oggi indispensabili per l'accesso o il rientro nel mercato del lavoro).

Dal 1997 ad oggi. Incarico di coordinamento dell'attività di promozione e sviluppo dell'associazione stessa. In tale ambito organizza e partecipa alle iniziative che CORA stessa promuove per favorire conoscenza e diffusione di politiche del lavoro e occupazione femminile. Cura tra l'altro (nel recente passato) l'organizzazione del convegno finale del progetto Paths (Firenze, Hotel Baglioni 5 dicembre 2000) e della giornata di convegno e studio dal titolo «Donne agenti di uno sviluppo sostenibile: il turismo sostenibile» (Livorno, Chiostro Francescano 5 marzo 2001). Partecipa, in questo periodo, a tutti gli incontri del Comitato tecnico scientifico della rete nazionale CORA, approfondendo in tali occasioni la conoscenza delle diverse prassi e politiche femminili nelle diverse realtà territoriali nazionali.

Dal 1998 ad oggi collabora alla progettazione e cura il coordinamento del progetto «REBB - Rete europea di Bed & Breakfast» (iniziativa comunitaria NOW - 0440/E2/N/M) approvato da MLPS attualmente in essere. L'iniziativa è di carattere multiregionale (Toscana, Abruzzo, Emilia-Romagna) e transnazionale (Italia, Grecia, Inghilterra). All'interno di tale iniziativa cura in particolare la selezione delle partecipanti al corso «Operatrice di attività di Bed & Breakfast», corso di cui cura la progettazione e l'articolazione didattica. Anche in questo caso la progettazione tiene conto delle nuove politiche per l'occupazione femminile, trattandosi di percorso interamente dedicato alle donne che intendono avviare impresa. All'interno di REBB si occupa dell'attività di ricerca e verifica di buone prassi, azioni positive all'interno del settore turistico recettivo in un'ottica di sostenibilità. L'obiettivo innovativo che intende perseguire (attraverso questa esperienza pilota) è la diffusione e la sensibilizzazione al genere in ambiti ordinariamente strandardizzati a modelli non rispettosi delle dinamiche di genere e della sostenibilità.

1997. Progettazione e coordinamento del progetto Medea (realizzato presso l'istituto professionale Luigi Orlando di Livorno) finalizzato all'orientamento scolastico femminile. Il progetto ha interessato particolarmente le studentesse degli istituti professionali superiori dove le donne sono sottorappresentate.

1999-2001. Progettazione e coordinamento del progetto Alveare (realizzato presso le scuole medie Borsi - Pazzini di Livorno) finalizzato all'orientamento femminile scolastico delle studentesse delle scuole medie inferiori.

2001. Selezione e bilancio di competenze alle candidate in ingresso al corso «Operatrice di parità» - Cecina.

Per FO.P.RI. (consorzio di formazione e riqualificazione professionale di GEPI S.p.a.):

coordinameto locale (comprendente le fasi organizzative, amministrative e di rendicontazione) delle iniziative svolte da FO.P.RI. dal 1995 ad oggi nella provincia di Livorno.

In particolare tutte le attività di seguito elencate erano mirate al prevalente coinvolgimento dell'utenza femminile:

corso di orientamento alle professioni legate alla selezione, formazione e gestione delle risorse umane (100 ore);

corso di formazione professionale di qualifica (700 ore) per «Esperto in orientamento e formazione professionale»;

piano di orientamento professionale della provincia di Livorno 1996 realizzato da dicembre 1996 a febbraio 1997 attraverso una struttura sperimentale costituita da 17 corsi di orientamento (40 ore ciascuno) ai diversi settori in espansione del marcato del lavoro e da una kermesse (parte integrante del percorso orientativo dei corsisti) della durata di una settimana in cui si sono svolti seminari e dibattiti e sono stati allestiti stand informativi sulle diverse realtà del MdL;

progetto multiregionale F.C.S. (progetto integrato di orientamento, formazione, creazione e sostegno all'impresa nel settore sociale). Nell'ambito di tale iniziativa sono state attivate 5 aule a Livorno (125 utenti di cui 123 donne) per servizi legati al settore socio-educativo dell'infanzia e un'aula a Piombino (35 utenti di cui 34 donne) per assistenza ai malati psichiatrici;

ricerca-intervento sui disoccupati laureati residenti nella provincia di Livorno.

Attinenti alle politiche del lavoro.

Per Compagnia lavoratori portuali di Livorno: analisi dei fabbisogni formativi aziendali (anno 1994) progettazione e docenza intervento formativo aziendale di aggiornamento per i quadri e i dirigenti (finanziato nell'ob. 4 RT nell'anno 1996), progettazione progetto Tarquasi in Programma Leonardo 1998.

Per CASI S.r.l. (struttura di consulenza fiscale e tributaria CGIL): progettazione e docenza corsi aziendali autorizzati nell'ambito del piano formativo della provincia di Livorno negli anni 1996-1997-1998.

Per Italia lavoro: 1999-2000 attività di analisi del censimento LUS/LPU della provincia di Livorno all'interno del progetto del Ministero del lavoro Off-sud/nord.

Si sottolinea la collaborazione con la provincia di Livorno per cui cura (dal 1997) il supporto alle attività di gestione e rendicontazione dei progetti Telotec e Multimedia Training - Iniziativa comunitaria ADAPT (progetti volti alla riqualificazione professionale della risorsa umana operante nel settore marittimo-portuale dei porti di Livorno, Piombino e Portoferraio). Durante questo periodo ha supportato gli uffici della provincia nelle attività che hanno (tra l'altro) compreso: formazione formatori, riqualificazione professionale per circa settecento soggetti, quattro ricerche e alcuni studi, realizzazione di cinque CD-rom didattici, servizio di consulenza agli operatori, partecipazione alle riunioni del comitato direttivo, organizzazione di due convegni, organizzazione di attività transnazionali in otto Paesi europei con visite di studio e partecipazione a meeting e workshop, diffusione attraverso i media.

Collabora inoltre all'organizzazione della «II conferenza provinciale del lavoro» (dicembre 1998).

Sempre per la provincia di Livorno cura l'attività di progettazione inerente PIC e Iniziative comunitarie. Si segnala (nel recente periodo) la progettazione del programma «Le nuove tecnologie a tutela della vita e dell'occupazione» approvato nel dicembre 2000 dalla regione Toscana nel POR Obiettivo 3.

Dal 2000 ad oggi cura la fase di avvio delle attività della «Provincia di Livorno sviluppo» S.r.l. In particolare cura il coordinamento e la formazione delle risorse umane impegnate nei seguenti settori: sviluppo e marketing territoriale; regolamenti comunitari; supporto alle attività della provincia di Livorno; autorità di pagamento PIC Interreg III.

In questo periodo partecipa tra l'altro ai gruppi di progettazione dei due progetti (recentemente approvati dalla regione Toscana): «Sittadino» (per la formazione di esperti post-secondari in Sistemi informativi territoriali, partnerariato tra provincia di Livorno Sviluppo - Polo scientifico e tecnologico - Università di Pisa): «S.M.A.R.T.» (per lo sviluppo del marketing territoriale, partenariato tra provincia di Livorno Sviluppo e Siderfor).

Attualmente, su incarico di provincia di Livorno Sviluppo, partecipa ai gruppi di selezione e valutazione dei progetti presentati alla provincia di Livorno nell'ambito del piano provinciale di formazione 2000-2001.

Inoltre, per quanto attiene in particolare i Nuovi servizi per l'impiego, sta curando il coordinamento di un modello sperimentale di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e le selezioni per l'assegnazione di incarichi di consulenza esterna nei Centri per l'impiego.

Altre esperienze professionali.

Dal 1982 al 1993 ricopre incarichi di addetto alla contabilità, all'amministrazione e direttivi presso aziende operanti nel settore marittimo-portuale di Livorno (impresa imbarchi e sbarchi M. Talini & c., casa di spedizioni Talisped, terminal container Labroteminal).

Recente partecipazione a convegni seminari, giornate di studio, workshop.

Roma - gennaio 2001: «Il lavoro che sarà» - Conferenza nazionale del lavoro.

Livorno - marzo 2001: «Donne agenti di sviluppo alternativo: il turismo sostenibile».

Firenze - 26 gennaio 2000: «I piani per l'occupazione a livello locale».

«Nuovi strumenti per favorire la presenza delle donne nel mercato del lavoro e orientamenti per la progettazione» - sede M.P.S., via de' Pecori n. 8 - Firenze, 1º marzo 2000;

«Mainstreaming e buone prassi. Esempi di buone prassi sulle P.O.» - Livorno, 6 giugno 2000;

«Programmazione, gestione e controllo del documento unico di programmazione» - Livorno, 26 giugno 2000;

«Giornata informativa IST: azioni 5º programma quadro (az. 4 e az. Chiave corrispondenti)», Pisa ricerche - Pisa, giugno 2000;

«Il ruolo della formazione» - Livorno Port authority, luglio 2000;

«Presentazione bandi della regione Toscana» - Firenze, 14 settembre 2000;

«Organizzazione dei Nuovi centri per l'impiego: lo stato dell'arte dopo la riforma» - Piacenza C.P.I., 17 novembre 2000;

«Organizzazione dei Nuovi centri per l'impiego: lo stato dell'arte dopo la riforma» - Genova Job centre, novembre 2000;

«Donne agenti di uno sviluppo alternativo» - Firenze, 5 dicembre 2000;

«Presentazione P.E.D. - provincia di Livorno» - Livorno, febbraio 2001;

«Il lavoro al femminile: realtà, esperienze, progetti» - Livorno, 22 febbraio 2001;

«Il turismo su internet» - Livorno, 23 febbraio 2001;

«Donne agenti di uno sviluppo alternativo: il turismo sostenibile» - Livorno, 5 marzo 2001.

Recenti interventi a convegni.

Pisa - novembre 2000: «Paths - percorsi innovativi lavorativi per donne in agricoltura».

Firenze - dicembre 2000: «Donne agenti di uno sviluppo sostenibile».

Carrara - febbraio 2001: «I conferenza regionale dell'economia del mare - seminario porti, interporti, trasporti».

Esperienze internazionali.

Partecipazione a meeting e workshop all'interno dei progetti Teletec e Multimedia training (Dordrecht (Olanda), settembre 1998; Barcellona (Spagna), giugno 2000).

Organizzazione presentazione progetti Telotec e Multimedia training presso l'ufficio della regione Toscana a Bruxelles (5 maggio 2000).

Partecipazione ad incontri e giornate di lavoro presso uffici della Commissione europea (dg Occupazione e affari sociali) 11-12 gennaio 2001 - 6-8 marzo 2001).

«Meeting transnazionale progetto R.E.B.B.» - Notthingam (England), marzo 2001.

Interventi universitari.

Per l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienza politiche - 1999-2000, docente esperto in seminario «esperienze di formazione» rivolto agli studenti del corso del prof. Massimo Ampola. L'esperienza verrà prossimamente ripetuta nel corso del presente anno accademico.

Pubblicazioni.

In «Mestiere: progettista di formazione» a cura di Attilio Monasta «La formazione per la Compagnia lavoratori portuali di Livorno».

All'interno del progetto Paths:

1) ricerca (prodotta in cartaceo e in CD-rom) «I centri per l'impiego e l'occupazione femminile un problema aperto»;

2) «Paths - Donne agenti di uno sviluppo alternativo;

3) «Percorsi di sviluppo professionale nel settore dei servizi alla persona».

All'interno del progetto Multimedia training ricerca sui sistemi di formazione europei (realizzata su sistemi multimediali - totem).

Altre informazioni.

Dal 1998 ad oggi (recentemente riconfermata anche per l'anno in corso) membro del Comitato dei garanti dell'Associazione nazionale CORA onlus.

Inglese fluente, francese intermedio.

Uso dei comuni programmi informatici e multimediali.

02A01332

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 gennaio 2002.

Autorizzazione a «CICPND - Centro italiano di coordinamento per le prove non distruttive», in Legnano, allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza presentata da «CICPND - Centro italiano di coordinamento per le prove non distruttive» con sede legale in via C. Pisacane, 46 - Legnano (Milano) in data 3 luglio 2001 acquisita, in data 3 luglio 2001 con prot. 781107, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 14 settembre 2001 ed acquisita in data 16 gennaio 2002 agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Tenuto conto che la documentazione prodotta da «CICPND - Centro italiano di coordinamento per le prove non distruttive» in Legnano (Milano), soddisfa quanto richiesto dalla sopraccitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che «CICPND - Centro italiano di coordinamento per le prove non distruttive» in Legnano (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Il «CICPND - Centro italiano di coordinamento per le prove non distruttive» con sede legale in via C. Pisacane, 46 - Legnano (Milano), ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, è autorizzato a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.3 dell'allegato I del succitato decreto.

Art. 2.

1. Le attività ed i compiti inerenti all'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali, come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva da «CICPND - Centro italiano di coordinamento per le prove non distruttive» - Legnano (Milano) medesimo.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità delle autorizzazioni il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi alle autorizzazioni concesse devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

1. Per i compiti di cui al punto 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il personale del «CICPND - Centro italiano di coordinamento per le prove non distruttive» - Legnano (Milano) e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.

Art. 5.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che «CICPND - Centro italiano di coordinamento per le prove non distruttive» non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 6.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attività per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.

Art. 7.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1 e 2 sono a carico di «CICPND - Centro italiano di coordinamento per le prove non distruttive» - Legnano (Milano) e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A01306

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Programma di emersione per i lavoratori subordinati, ai sensi della legge n. 383/2001. (Deliberazione n. 100/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, che al capo I reca norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa;

Vista la nota n. 12804 del 14 novembre 2001, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, trasmette il programma di emersione di seguito allegato, formulato anche sulla base di consultazioni con le parti sociali;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire un rapido avvio delle iniziative di emersione, definire linee guida per l'attuazione del capo I della citata legge n. 383/2001;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

È approvato il documento concernente le linee guida per il piano di emersione del lavoro irregolare, secondo quanto disposto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, allegato alla presente delibera e parte integrante della medesima.

Sull'attuazione delle iniziative oggetto della presente delibera i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali informeranno semestralmente questo Comitato.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 150

ALLEGATO

PROGRAMMA DI EMERSIONE
PER I LAVORATORI SUBORDINATI
(legge 18 ottobre 2001, n. 383)

Premesso che:

gli articoli da 1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, contengono disposizioni volte al recupero della piena legalità dei rapporti di lavoro svolti in violazione della normativa in materia fiscale, assicurativa e contributiva;

la finalità della norma è quella di favorire l'emersione dei predetti rapporti, consentendo il riconoscimento della tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale nei confronti dei lavoratori interessati e, conseguentemente, quella di far emergere le connesse attività economiche;

al datore di lavoro che regolarizza i rapporti di lavoro sono riconosciuti, per un triennio, una riduzione della contribuzione riferita ai lavoratori interessati e un regime fiscale agevolato da applicare agli incrementi di reddito dichiarati;

il datore di lavoro e i lavoratori che regolarizzano la loro posizione, possono estinguere i relativi debiti fiscali e previdenziali per gli anni pregressi;

condizione per l'emersione del lavoro irregolare è la presentazione, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di emersione;

l'ulteriore obiettivo perseguito dalla legge, rispetto alla tutela previdenziale del lavoratore e al recupero di gettito per l'Erario, è la diffusione dei principi di moralità e di legalità nel mercato del lavoro e, conseguentemente, lo sviluppo, in un quadro di maggiore trasparenza, di corretta concorrenzialità e di rispetto delle regole, del sistema economico del Paese, soprattutto nelle zone ove il lavoro irregolare genera maggiori distorsioni.

Tutto ciò premesso vengono individuate le seguenti linee guida che regolano il piano di emersione del lavoro irregolare.

1. DICHIARAZIONE DI EMERSIONE.

Il datore di lavoro che intende avvalersi dei benefici di cui all'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, deve presentare una apposita dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con la dichiarazione di emersione il datore di lavoro garantisce la veridicità dei dati ivi indicati, con particolare riferimento all'avvenuta acquisizione della manifestazione di volontà, da parte del lavoratore, di aderire al programma di emersione, e si impegna a rispettare il programma medesimo.

2. PROGRAMMA DI EMERSIONE.

Il programma di emersione:

A. disciplina il rapporto di lavoro dalla data di emersione fino al termine del programma stesso, nonché le modalità di regolarizzazione del lavoro prestato negli anni pregressi;

B. fissa gli interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nonché la tutela ambientale;

C. individua le forme di promozione, assistenza e consulenza nelle materia di cui alla lettera B;

D. prevede le modalità di verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di emersione del lavoro irregolare.

A. *Rapporto di lavoro durante il programma di emersione e regolarizzazione degli anni pregressi.*

Il datore di lavoro provvede ad assumere il lavoratore irregolare nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e si impegna:

1) a perseguire l'obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro. In caso di modificazione o cessazione dello stesso, il datore di lavoro è tenuto, entro i termini specificamente previsti dalle norme di settore, a darne apposita comunicazione anche al competente Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro precisando che trattasi di lavoratore regolarizzato ai sensi dell'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

2) a tenere tutte le scritture obbligatorie previste dalla legislazione del lavoro;

3) a versare le imposte, i contributi e i premi assicurativi derivanti dalla applicazione del programma di emersione;

4) a versare la somma sostitutiva, a titolo di imposte, contributi e premi assicurativi, derivante dalla richiesta di regolarizzazione dei periodi antecedenti la regolarizzazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro e il lavoratore, nel riconoscere il comune interesse alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, convengono che, con l'adesione al programma di emersione, interviene anche l'intesa delle parti relativamente ai periodi antecedenti la regolarizzazione del rapporto di lavoro.

B. *Interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nonché la tutela ambientale.*

Il datore di lavoro si impegna:

1) ad adeguare, entro il termine di durata del programma di emersione, gli impianti e i luoghi di lavoro agli standard previsti dalla normativa in materia;

2) a osservare le disposizioni concernenti la regolarità urbanistica e la sicurezza ambientale dei beni aziendali utilizzati nello svolgimento delle attività connesse al lavoro irregolare emerso;

3) a fornire all'INAIL le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi connessi all'attività svolta dai medesimi e la conseguente determinazione dei premi assicurativi, nonché a provvedere a eseguire i relativi versamenti periodici.

C. *Forme di promozione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.*

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si impegna a fornire attività di formazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 242 del 1996, anche con riferimento alla possibilità, per i datori di lavoro, di concorrere ai finanziamenti previsti dall'art. 23 del decreto legislativo n. 38 del 2000, relativamente ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.

Resta ferma la possibilità di fornire consulenza e assistenza nelle suddette materie da parte degli enti e delle organizzazioni previsti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

D. *Verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di emersione del lavoro irregolare.*

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni di categoria, in coerenza con lo spirito della norma, si impegnano a divulgarne le finalità presso i propri rappresentati.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le altre amministrazioni pubbliche interessate e con le predette organizzazioni e associazioni, verifica periodicamente lo stato di attuazione del programma di emersione.

02A01854

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa: modifiche e/o integrazioni a precedenti delibere. (Deliberazione n. 101/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta nel comma 24 della norma citata, hanno disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto ad allocare le risorse recate — rispettivamente — dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come rifinanziato con le leggi citate al primo comma della presente delibera, e dall'art. 10 della stessa legge, provvedendo altresì alla finalizzazione di «economie» conseguenti all'abbassamento del tasso di sconto ed alla riallocazione di disponibilità conseguenti a revoca di finanziamenti per tardiva presentazione dei relativi progetti;

Vista la nota n. 1133/211 del 18 ottobre 2001 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso le proposte di rimodulazione finanziaria o di revoca per taluni interventi già approvati da questo Comitato con le delibere sopra richiamate;

Preso atto che il succitato Ministero propone — per tardiva presentazione del progetto — la revoca del finanziamento concernente l'intervento «linea tranviaria Albissola-Savona-Vado, 1° lotto funzionale», intervento originariamente approvato e finanziato per il 50% del costo con propria delibera 20 novembre 1995 ed il cui finanziamento è stato successivamente elevato al 60% con delibera 1° febbraio 2001, n. 15;

Preso atto che — a compimento della valutazione effettuata per i due interventi proposti dalla provincia di Ancona, denominati sistema integrato autobus-treno» e «integrazione autobus-treno», approvati in via programmatica, rispettivamente, con la citata delibera n. 15/2001 e con la successiva delibera 3 maggio 2001, n. 76 — il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone la revoca dell'assegnazione relativa al primo intervento e la trasformazione in definitiva dell'assegnazione concernente il secondo intervento, di più ampia portata ed inclusivo anche delle opere previste dal primo progetto, e ritenuto, nell'occasione, di quantificare puntualmente la rata quindicennale di contributo da assegnare definitivamente all'intervento, posto che il dato riportato in delibera è in realtà riferibile al volume d'investimenti;

Preso atto che — per l'intervento «Ferrovia Roma-Pantano: tratta Torrenova-Giglioli», inizialmente approvato con delibera 21 aprile 1999, n. 66, e finanziato per il 50% del costo — la suddetta Amministrazione propone di revocare l'integrazione del finanziamento sino al 60% di detto costo, disposta con la suddetta delibera n. 15/2001 e che non risulta più necessaria in considerazione dell'assegnazione di altro contributo a carico della legge n. 611/1996, che ha rifinanziato la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Ritenuto di condividere le proposte come sopra illustrate;

Ritenuto altresì opportuno procedere all'elevazione del contributo sino alla consueta soglia del 60% del costo per la tranche «Parco rotabili linea B», facente parte dell'intervento complessivo «Metropolitana: linee A e B - potenziamento e ammodernamento», in analogia a quanto effettuato con la più volte citata delibera n. 15/2001 per le altre tranches del suddetto intervento;

Rilevato che per altro intervento segnalato nella predetta nota ai fini della riassegnazione dell'intero finanziamento originariamente attribuito e poi ridimensionato è stato concordato, in sede istruttoria, di effettuare ulteriori approfondimenti;

Ritenuto opportuno, in relazione al processo di riordino che ha interessato l'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti, differire il termine assegnato al Ministero di settore, da ultimo con delibera n. 76/2001, per la presentazione della relazione sullo stato di attuazione del complessivo programma d'interventi in materia di trasporti rapidi di massa e di ferrovie concesse ed in gestione governativa;

Delibera:

1. Assegnazione definitiva.

All'intervento proposto dalla provincia di Ancona e denominato «Integrazione autobus-treno», del costo complessivo di 10.000 milioni di lire (5,165 Meuro), viene definitivamente attribuito il contributo già assegnato programmaticamente con delibera n. 76/2001 ed inteso alla copertura del 60% del costo stesso: tenendo conto del tasso d'interesse corrente, il contributo viene determinato in 573 milioni di lire (0,296 Meuro) per la durata di 15 anni e viene imputato sulle risorse previste dagli articoli 54 della legge n. 488/1999 e 144 della legge n. 388/2000.

2. Revoca finanziamenti.

Sono revocati, per le motivazioni esposte in premessa, i finanziamenti attribuiti agli interventi elencati nella tabella di cui appresso ed i cui contributi erano stati imputati sulle leggi precisate nella tabella stessa:

(importi in milioni di lire)

Intervento	Delibera di riferim.	Costo totale	% finanziam.	Volume investim. finanziato	Importo contributi revocati	Note
Linea tranviaria Albissola-Savona-Vado: 1° lotto funz.	1.2.2001	80.000	60	48.000	3.934,50	Contributo assegnato su fondi legge n. 211/1992, 28 anni
Provincia di Ancona: sistema integrato autobus-treno	1.2.2001	14.000	60	8.400	594,00	Contributo assegnato programmaticam. su fondi legge n. 211/1992, 30 anni

3. Modifica precedenti finanziamenti.

3.1. Il finanziamento dell'intervento «Parco rotabili linea B» — facente parte del progetto complesso denominato «Metropolitana A e B: potenziamento ed ammodernamento», approvato e finanziato fino alla concorrenza del 50% del costo con delibera 20 novembre 1995 — viene elevato sino alla prevista soglia del 60% del costo, pari a 85.200 milioni di lire (44,002 Meuro): il contributo, che viene quindi quantificato in 3.505 milioni di lire (1,810 Meuro), al tasso corrente sviluppa un volume d'investimenti di 51.120 milioni di lire (26,401 Meuro) ed è imputato sul primo limite d'impegno dell'art. 9 della legge n. 211/1992 per 28 anni.

3.2. Per le motivazioni esposte in premessa, è revocata l'integrazione di finanziamento sino al 60% del costo disposta, per l'intervento «Ferrovia Roma-Pantano: tratta Torrenova-Giglioli», con la delibera n. 15/2001. Al citato intervento, del costo complessivo di 200.000 milioni di lire (103,291 Meuro), viene quindi assegnato, in relazione alla modifica del tasso d'interesse intervenuta rispetto all'epoca del finanziamento originario, il contributo di 6.857 milioni di lire (3,541 Meuro), che sviluppa un volume d'investimenti di 100.000 milioni di lire (51,646 Meuro), pari al 50% del predetto costo complessivo, e che è imputato sul primo limite d'impegno recato dall'art. 9 della legge n. 211/1992 per la durata di 28 anni.

Invita

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche sulla base dei lavori della Commissione di alta vigilanza, a sottoporre entro il 31 dicembre 2001 a questo Comitato la relazione aggiornata ed esaustiva, prevista dalla delibera 22 giugno 2000, n. 70, sullo stato di

attuazione del complessivo programma d'interventi finanziato da questo Comitato medesimo a carico degli stanziamenti recati dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, nonché a valere sulle risorse per le aree depresse di cui alle leggi 8 agosto 1995, n. 341, 20 dicembre 1996, n. 641, 23 maggio 1997, n. 135, e 30 giugno 1998, n. 208.

La suddetta relazione — come precisato nella delibera sopra richiamata — evidenzierà in particolare i risultati conseguiti in tema di soddisfacimento delle esigenze di mobilità, nonché le ulteriori misure necessarie, tra l'altro, per assicurare maggiore fruibilità delle opere programmate: a tali fini ricomprenderà anche elementi sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, in modo da offrire un quadro organico delle iniziative avviate in materia a carico delle diverse fonti di finanziamento.

A decorrere dal 2003, il citato Ministero provvederà ad aggiornare la relazione di cui sopra entro il 31 gennaio di ciascun anno, sino alla completa realizzazione del programma di cui trattasi.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 103

02A01843

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2002.

Trasferimento per la registrazione degli atti pubblici e scritture private autenticate dall'ufficio locale di Torino 4 all'ufficio locale di Torino 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. L'accoglimento dell'istanza di trasferimento presentata dal notaio Giovanna Ioli, per il tramite del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, dall'ufficio locale di Torino 4 all'ufficio locale di Torino 3.

2. Pertanto a decorrere dal 18 febbraio 2002 la competenza per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate del notaio Giovanna Ioli sono attribuite all'ufficio locale di Torino 3.

Motivazioni.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, venivano istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali delle entrate, dei quali veniva determinata la competenza territoriale.

L'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individuava come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiedere la registrazione dell'atto e prevedeva anche che la competenza poteva essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate, al fine di assicurare una distribuzione più equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali.

Con il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, si procedeva alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999 ed ulteriori proroghe.

La rettifica al decreto sopracitato concernente la suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino trova giustificazione nella circostanza che trattasi di una sola istanza e che, come tale, non comporta particolari problemi organizzativi agli uffici interessati, in considerazione della prossima attivazione del servizio di trasmissione telematica degli atti pubblici e scritture private autenticate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 7).

Torino, 12 febbraio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A01886

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 12 febbraio 2002, n. **21.**

Premi nazionali per la traduzione - Edizione 2002.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero degli affari esteri - D.G.P.C.

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale scambi culturali

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo scambi

Alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Al Sindacato italiano traduttori letterari

All'Associazione italiana traduttori interpreti

All'Associazione italiana editori

All'Unigec-Confapi

All'Associazione librai italiani

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

Al Sindacato nazionale scrittori

All'Unione nazionale scrittori

Al Sindacato libero scrittori

All'Associazione italiana dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi

e, per conoscenza:

Al Gabinetto dell'on. Ministro

Si informa che, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988 (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali esprimerà pareri sulla assegnazione dei Premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso questo Servizio.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «Premi», con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1.

«I Premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra, per l'importo complessivo di € 61.972,00 (*) e con la seguente articolazione

A) Quattro Premi indivisibili dell'importo di € 12.911,00 ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito per l'attività svolta, rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o dialetto) tradotte in altre lingue.

B) Fino a quattro Premi speciali indivisibili di importo non inferiore ad € 2.582,00 ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei Premi, la commissione si atterrà ai criteri qui di seguito indicati:

le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati;

(*) La suddetta somma potrà essere ridotta con riferimento alla disponibilità di bilancio.

per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi — non solo di ordine linguistico e tecnico — dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici;

per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3.

La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei Premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere ed attività relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate di ogni elemento ed informazione atti a facilitarne la valutazione.

Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - Segreteria della commissione per i Premi nazionali per la traduzione - via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma.

Art. 4.

La commissione delibera in ordine al conferimento dei Premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti.

Per ciascuna edizione dei Premi, il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato annuale non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero ed alle rappresentanze diplomatiche straniere accreditate presso la Repubblica italiana, anche agli Istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso l'Unione europea ed alla Commissione dell'Unione europea - Unità X - Cultura.

Il direttore generale
per i beni librari e gli istituti culturali
SICILIA

02A01845

CIRCOLARE 12 febbraio 2002, n. **22.**

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

All'Associazione italiana editori

All'Unigec-Confapi

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

Al Sindacato nazionale scrittori

Al Sindacato libero scrittori

e, per conoscenza:

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto dell'on. Ministro

Al Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di € 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.

Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2002, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2002.

Detta domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato *A*, da fascicoli pubblicati nell'anno precedente, da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato *B*.

Al riguardo si ribadisce la necessità dell'esatta osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 15 e 19 della legge n. 416/1981 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento del contributo assegnato, estinguibile mediante emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia ovvero accreditamento in c/c bancario o postale, sarà erogato in euro secondo la normativa vigente.

Si informa, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e

dalla normativa comunitaria, nonché per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Il direttore generale
per i beni librari e gli istituti culturali
SICILIA

ALLEGATO *A*

QUESTIONARIO
per l'annata 2001

Testata della rivista: ....

Proprietario o legale rappresentante della testata (Precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza): ....

Indirizzo (*) e tel.: ....

Codice fiscale: ....

Redazione - indirizzo e tel.: ....

Direttore (se diverso dal responsabile): ....

Direttore responsabile e indirizzo: ....

Impresa editoriale: ....

Indirizzo (*) e tel.: ....

Codice fiscale: ....

Stampatore: ....

Periodicità: ....

Tiratura media per numero di uscita: ....

Importo abbonamento annuo: ....

Anno di fondazione della rivista: ....

Fascicoli effettivamente pubblicati nell'annata 2001: ....

Data di stampa dell'ultimo fascicolo dell'annata 2001: ....

Indicare la continuità e la regolarità della pubblicazione negli ultimi 5 anni: ....

Data e numero di iscrizione presso il Registro nazionale della stampa: ....

Data e numero di registrazione presso il tribunale di: ....

Modalità di pagamento (coordinate bancarie ABI CAB e c/c, c/c postale, vaglia cambiario della Banca d'Italia, intestati al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata): ....
....
....

Altre notizie eventuali: ....

Il proprietario o legale rappresentante del periodico
o dell'impresa editoriale che sia proprietaria della testata: ....

Data ....

(*) Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, IN ORIGINALE O COPIA CONFORME.

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 67/1987.

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione.

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1983, n. 254).

d) Certificato di iscrizione della testata presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell'art. 5, legge 8 febbraio 1948, n. 47, oppure autocertificazione dello stesso secondo lo schema allegato.

e) Certificato di iscrizione presso il Registro nazionale della stampa, ai sensi degli articoli 18 e 19, legge n. 416/1981, oppure autocertificazione dello stesso secondo lo schema allegato.

f) Certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 della legge n. 416/1981, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto. In luogo del predetto certificato potrà essere prodotta relativa dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante.

g) Certificato valido di iscrizione alla Camera di commercio - Ufficio registro delle imprese, con l'indicazione della vigenza, oppure autocertificazione dello stesso secondo lo schema allegato.

h) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa Amministrazione.

La sottoindicata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dall'art. 2 della legge 24 novembre 1998, n. 403, può essere presentata in carta semplice e senza autentica di firma; se consegnata contestualmente all'istanza deve essere firmata davanti al dipendente addetto oppure, se inviata per posta, per fax (n. 06 6723380) o attraverso una terza persona, deve essere allegata copia del documento d'identità di colui che sottoscrive.

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al tribunale - sezione per la stampa e l'informazione, ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Il sottoscritto .... nato a .... il ....

residente in .... via ....

quale proprietario/legale rappresentante dell'impresa ....

sede .... del perodico sotto indicato, in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi di cui all'art. 25 della legge indicata in oggetto, relativa alle pubblicazioni edite nel 2001,

Dichiara

sotto la propria responsabilità, che in data ....
è stato iscritto presso il Registro della stampa del tribunale di ....
il periodico .... al n. .... con periodicità ....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che del suddetto periodico risulta essere:

Proprietario: ....

Sede/residenza: ....

Rappresentato legalmente da: ....

nato a .... il .... residente a ....

Editore: ....

Sede/residenza: ....

Rappresentato legalmente da: ....

nato a .... il .... residente a ....

Direttore responsabile: ....

nato a .... il .... residente a ....

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai contributi assegnati.

Data ....

Firma ....

Ai sensi dell'art. 3, comma 10 e 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 6723380) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al Registro nazionale della stampa ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Il sottoscritto .... in qualità di .... della impresa editoriale .... con sede a .... codice fiscale .... in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nel 2001,

Dichiara

sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro nazionale della stampa presso l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero .... in data .... quale editore de... periodic... appresso indicati ....:

1) « .... » registrato al tribunale di .... n. .... - inizio pubblicazioni il .... periodicità .... ;

2) « .... » registrato al tribunale di .... n. .... - inizio pubblicazioni il .... periodicità .... ;

3) « .... » registrato al tribunale di .... n. .... - inizio pubblicazioni il .... periodicità ....

...l... sottoscritt... .... dichiara inoltre che alla data attuale risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa legge n. 416/1981, relativamente all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositate presso il suddetto Ufficio.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data ....

Firma ....

Ai sensi dell'art. 3, comma 10 e 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06 6723380) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione all'Ufficio registro delle imprese della Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura.

Il sottoscritto .... nato a .... il .... residente in .... via .... quale titolare/legale rappresentante dell'impresa .... regione sociale .... codice fiscale .... partita IVA ....

Dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impresa .... svolge regolarmente la propria attività presso la sede di ...... via ...... ed è iscritta al registro delle imprese di .... al n. .... in data .... oggetto sociale: ....

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 26, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nel caso di mendaci dichiarazioni o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data ....

Firma ....

02A01846

CIRCOLARE 12 febbraio 2002, n. **23.**

Contributi in conto interessi su mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale, ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e relativo decreto attuativo del 14 febbraio 1997.

All'Associazione italiana editori

All'Unigec-Confapi

All'Unione bancaria italiana

Al Mediocredito centrale S.p.a.

e, per conoscenza:

Al Ministero per i beni e le attività culturali - Gabinetto dell'on. Ministro

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

I contributi in conto interessi, concessi in base alla legge indicata in oggetto, vengono deliberati previo parere di una commissione di esperti che esamina i programmi editoriali presentati nelle domande di finanziamento.

Si rammenta che, a norma del decreto attuativo del 14 febbraio 1997, le sopra indicate richieste devono pervenire all'ufficio di segreteria della commissione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV, entro il 31 maggio di ogni anno. Le banche prescelte per la concessione del credito, devono stipulare le delibere di finanziamento entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione del parere favorevole della commissione sulle opere presentate. Il successivo contratto di mutuo dovrà essere stipulato invece entro centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione d'impegno del relativo contributo da parte di questa Amministrazione.

Si rammenta che, dal 1° gennaio 2002, le domande di agevolazione presentate al Ministero per i beni e le attività culturali, in base all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno esprimere gli importi in euro.

Le spese relative ai costi dei programmi editoriali oggetto del finanziamento potranno essere documentate in lire se tali titoli di spesa riportano datazione antecedente il 1° gennaio 2002, obbligatoriamente in euro per i titoli emessi nel 2002.

Le banche che concedono finanziamenti in base alla predetta legge, dal 1° gennaio 2002 stipuleranno le delibere ed i contratti di mutuo in euro e le rate di contributo verranno dal Ministero, alle scadenze, erogate in euro. Al riguardo si precisa che le rate di contributo, relative ai contratti di finanziamento già stipulati, verranno, al 1° gennaio 2002, automaticamente convertite e liquidate alle scadenze in euro, secondo la normativa vigente.

Si informa, inoltre, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati, nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali.

Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente curare la più ampia diffusione della presente circolare presso i propri aderenti.

Roma, 12 febbraio 2002

Il direttore generale
per i beni librari e per gli istituti culturali
SICILIA

02A01847

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 25 gennaio 2002, n. **8/E.**

Certificazione dei risultati delle competizioni di Formula 1 ai fini delle scommesse previste dal decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, capo I.

Alle Direzioni regionali delle entrate

Agli Uffici delle entrate

Agli Uffici IVA

e, per conoscenza:

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agro-alimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agro-alimentari e la tutela del consumatore

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale affari generali - Servizio polizia amministrativa e sociale

Al Comando generale della Guardia di finanza - III Reparto operazioni - Ufficio fiscalità

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Servizio consultivo ed ispettivo tributario

Alle Direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate

All'UNIRE

Al CONI

Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie ippiche

Alla SNAI servizi S.r.l.

Alla SPATI S.r.l.

Alla TOTO 2000 S.r.l.

Alla Ariston servizi S.r.l.

Alla SOGEI S.p.a.

Alla Lottomatica S.p.a.

Alla Sisal S.p.a.

Alla SAGI Sport

Al SICS

Alla Sesterzi

Come è noto, con decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, sono state istituite e disciplinate nuove scom-

messe a totalizzatore e a quota fissa relative ad eventi sportivi di primario rilievo nazionale ed internazionale diversi da quelli gestiti o controllati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle scommesse sulle corse dei cavalli.

Con il medesimo decreto è stata altresì istituita la scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101», collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato mondiale di Formula uno, organizzate dalla Federation International de l'Automobile - FIA.

Con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti in ordine all'attuale sistema di esercizio di dette scommesse a quota fissa e a totalizzatore, la cui gestione è stata oggetto di critiche da parte di alcuni organi della stampa sportiva specializzata.

In particolare, è stato rilevato che il criterio di certificazione dei risultati degli eventi che costituiscono oggetto delle scommesse in questione sarebbe diverso da quello utilizzato per l'analoga scommessa «Formula 101», prevista dal titolo II dello stesso decreto ministeriale n. 278, fondato sulle risultanze dell'ordine di arrivo, sottoscritto dai commissari di gara, emesso dopo l'effettuazione, ad opera degli stessi, dei controlli tecnici delle auto, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria con circolare n. 194/E del 27 ottobre 2000.

I risultati delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi gestiti dal CONI sono accertati, invece, sulla base di elementi e notizie oggettivamente riscontrabili da cui attingere i risultati al termine della gara e, precisamente, l'ordine di arrivo acquisito dal sito Internet ufficiale delle federazioni sportive e da trasmissioni televisive specializzate.

Per una migliore comprensione dei termini della questione e per stabilire quale metodologia di convalida dei risultati sia da adottare, appare opportuno l'esame preliminare delle norme riguardanti la materia.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 278 del 1999 stabilisce che «per l'esercizio delle scommesse di cui all'art. 1, i concessionari abilitati applicano le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e, in particolare, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 ...».

L'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, dispone che «le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi alle competizioni stesse purché riscontrabili o determinabili dai referti arbitrali».

L'art. 8, comma 5, dello stesso decreto prevede che «il risultato oggetto della scommessa è tempestivamente reso pubblico dal CONI. Le modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate».

L'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale n. 278 del 1999 stabilisce che «l'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi oggetto di scommesse è responsabilità dei concessionari abilitati all'accettazione delle stesse sulla base di referti arbitrali».

L'art. 11, comma 6, del citato decreto n. 278 recita: «Il coordinamento organizzativo ... dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'art. 1 del presente regolamento, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula uno, è riservato, tramite apposita convenzione, alla FIA, ovvero ad altro soggetto dalla stessa delegato allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto».

L'esame sistematico delle disposizioni riportate consente di formulare le seguenti considerazioni:

a) le scommesse automobilistiche in discorso sono strutturalmente diverse da quella denominata «Formula 101», consistente nel pronosticare le prime otto vetture classificate nelle gare di gran premio del campionato del mondo di Formula 1. Le scommesse automobilistiche in parola consistono, infatti, nel pronostico del vincitore del campionato del mondo (*ante post*), del vincitore di ogni gran premio (sul vincente), di quale tra due concorrenti si è piazzato meglio (testa a testa) ovvero si è classificato o meno (classificato/non classificato).

La maggiore complessità e l'entità dei premi relativi alla Formula 101 rispetto alle altre scommesse (più elementari rispetto agli esiti oggetto del pronostico), devono necessariamente determinare una differente disciplina tra le due tipologie di scommesse, anche agli effetti dell'accertamento dei risultati delle competizioni;

b) il criterio dell'utilizzo dei risultati al termine della gara, usato per le scommesse sulle corse motociclistiche e per gli eventi internazionali inseriti nei palinsesti del CONI per le scommesse sportive, non ha creato, dopo due anni di applicazione, problemi di attendibilità dei risultati, al di là della eterogeneità dei metodi usati;

c) il criterio in uso ha il vantaggio di consentire un sollecito pagamento delle vincite e l'utilizzo delle somme riscosse per ulteriori giocate, giovando quindi alla celerità ed al volume del gioco;

d) il criterio predetto non presenta, poi, gli inconvenienti propri dell'altro criterio: è di applicazione immediata in quanto non bisogna aspettare i tempi (due o più ore per le gare estere) per l'emanazione dell'ordine di arrivo valido per la scommessa «Formula 101»; non presuppone inoltre gli accordi onerosi, specialmente sotto il profilo economico, tra i gestori delle scommesse e le federazioni internazionali per «l'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi oggetto di scommesse ... sulla base dei referti arbitrali» (decreto ministeriale n. 278/1999, art. 5, comma 3). Appare evidente che il rispetto della norma appena richiamata sarebbe di impossibile attuazione pratica, soprattutto se si considera che i concessionari (attualmente circa 2000 tra ippici e sportivi) dovrebbero rivolgersi contemporaneamente alla giuria per acquisire il verdetto ufficiale.

In conclusione, pur riconoscendosi l'opportunità di una regolamentazione esplicita del metodo attualmente

in uso per evitare contestazioni e per non disorientare gli scommettitori (oggettivo riscontro degli esiti delle gare), si ritiene che si debba, nell'immediato, fare applicazione di tale metodo in via interpretativa e cioè sulla base del rinvio contenuto nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 278 del 1999 agli articoli 5, comma 2, e 8, comma 5 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che disciplina le scommesse sportive gestite dal CONI.

In altri termini, si è ritenuto opportuno privilegiare, nel conflitto tra i due gruppi di norme suelencati, l'applicazione delle disposizioni che non pregiudicano l'operatività del gioco, in luogo di quelle che finirebbero per paralizzarne l'esercizio.

Le conclusioni suesposte sono state condivise dalla commissione per la soluzione delle controversie sulle scommesse sportive istituita ai sensi dell'art. 38 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Roma, 25 gennaio 2002

p. *Il direttore dell'Agenzia:* FERRARA

02A01853

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.21836-XV.J (3344) dell'8 gennaio 2002, i manufatti denominati «Zeus tipo C» e «Mirage tipo C», che la ditta Viviano S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in S. Angelo di Mercato S. Severino (Salerno), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. e classificati nella V categoria, gruppo C, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

02A01294

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8705
Yen giapponese	115,61
Corona danese	7,4284
Lira Sterlina	0,60950
Corona svedese	9,1788
Franco svizzero	1,4813
Corona islandese	87,92
Corona norvegese	7,7640
Lev bulgaro	1,9479
Lira cipriota	0,57624
Corona ceca	31,650
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	240,55
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5570
Lira maltese	0,3983
Zloty polacco	3,6316
Leu romeno	27938
Tallero sloveno	222,4737
Corona slovacca	42,228
Lira turca	1169000
Dollaro australiano	1,6833
Dollaro canadese	1,3852
Dollaro di Hong Kong	6,7893
Dollaro neozelandese	2,0660
Dollaro di Singapore	1,5894
Won sudcoreano	1145,75
Rand sudafricano	10,0020

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01989

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nei comuni di Fonte, Lonigo, Vighizzolo d'Este e Pietrasanta.

Con decreto 16 luglio 2001, n. 5747, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 gennaio 2002, registro n. 1, foglio n. 6, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, e della porzione di fabbricato soprainsistente, sito in comune di Fonte (Treviso), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale n. 1404, per una super-

ficie di Ha 0.01.15, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 novembre 1998, in scala 1:2000, dall'allora ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 luglio 2001, n. 6397, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 3 gennaio 2002, registro n. 1, foglio n. 8, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno sito in comune di Lonigo (VI), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, map.li n. 2237, di superficie di Ha 0.02.67, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 marzo 1998, in scala 1:2000, dall'allora ufficio del territorio di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 30 maggio 2001, n. 4855, dell'ex Ministero dei lavori pubblici, attuale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 28 dicembre 2001, reg. n. 6, foglio n. 14, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'edificio, con relativa area cortilizia, un tempo adibito a casello idraulico, sito in comune di Vighizzolo d'Este, distino nel N.C.E.U. del comune medesimo al foglio n. 6, map.li numeri 30, sub 1 e sub 2, n. 320, n. 19 e n. 24 ed al N.C.T. al foglio n. 6, map.li n. 30, n. 32 e n. 320, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 12 maggio 2000, in scala 1:2000, dall'allora ufficio del territorio di Padova che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto interdirettoriale n. 9094 del 7 novembre 2001 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno, con soprastante piccola porzione di manufatto, sito nel comune di Pietrasanta (Lucca) al foglio 13, mappale 1126, di mq 1451.

02A01159 - 1160 - 1161 - 1164

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicazione sulla finalizzazione di accantonamenti per iniziative produttive nell'area di Crotone

In relazione a quanto previsto dal punto 4 della deliberazione di questo Comitato del 4 agosto 2000, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), il Ministro delle attività produttive, con nota del 17 dicembre 2001, (prot. 1.167.540) ha informato questo Comitato dell'orientamento manifestato dalla regione Calabria a destinare al finanziamento dei contratti di programma nei settori «filiera del legno», «biomasse» e «paste alimentari» le risorse accantonate per interventi da realizzare nell'area di Crotone, pari a L. 209 miliardi (107,94 Meuro).

02A01283

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo del Savonese Albenga - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Albenga.

Si comunica che in data 19 dicembre 2001 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo del Savonese Albenga - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Albenga (SV), disposta con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 maggio 2001, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Alba (CN).

02A01165

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicato relativo all'avviso concernente il provvedimento ISVAP n. 2013 del 15 gennaio 2002 di approvazione delle modifiche dello statuto sociale della Itas Vita S.p.a., con sede in Trento (pubblicato nella parte relativa ad «Estratti, sunti e comunicati» della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2002).

Nell'avviso in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, che riporta il contenuto del nuovo testo dell'art. 5 dello statuto sociale della Itas Vita S.p.a., dove è scritto «Aumento del capitale sociale da 18.077.500 euro a 19.259.000 euro», deve leggersi «Aumento del capitale sociale da 18.077.500 euro a 19.250.000 euro».

02A01848

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Zurich International (Italia) S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 2041 dell'11 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Zurich International (Italia) S.p.a., con le modifiche deliberate in data 22 gennaio 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 6 (Nuovo ammontare del capitale sociale: euro 38.600.000 - in luogo del precedente importo di euro 20.000.000, diviso in n. 38.600.000 azioni da euro 1 cadauna [a seguito di aumento del capitale sociale per euro 18.592.448 a pagamento mediante utilizzo dell'importo già versato in conto capitale e, per euro 7.552, a titolo gratuito mediante utilizzo della riserva straordinaria]); art. 22 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di convocazione del consiglio di amministrazione: «Il consiglio si radunerà sia nella sede della società che altrove tutte le volte che il presidente, o in sua vece l'amministratore delegato, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da un amministratore, nonché i sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, lo ritengano opportuno», in luogo della precedente previsione statutaria: «Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente o in sua vece il consigliere delegato lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da un amministratore o dai sindaci con giustificato motivo». Sostituzione della parola «partecipazione», in luogo della precedente «presenza», in materia di validità delle deliberazioni del consiglio).

02A01849

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Certificati esecuzione lavori

IL PRESIDENTE

PREMESSO

Che sono stati inviati a questa Autorità, da parte delle stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, numerosi «certificati esecuzione lavori» redatti, ai sensi dell'art. 22, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, in conformità all'allegato «D» previsto dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica ma privi dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

CONSIDERATO:

Che l'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 prevede che: «i soggetti non tenuti all'applicazione dell'art. 7 della legge, devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge e del regolamento che li riguardano»;

che in merito all'invio delle informazioni da parte del responsabile del procedimento, l'Autorità con determinazione n. 10/2001, ha stabilito che: «i soggetti che per legge non sono tenuti all'obbligo di nominare il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m. i., dovranno comunque inviare i dati all'Osservatorio, incaricando della trasmissione un proprio dirigente o funzionario, anche per singole fasi, che assumerà la responsabilità relativa al corretto e tempestivo invio».

COMUNICA:

Le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni dovranno indicare nei prospetti relativi ai certificati di esecuzione il nominativo del funzionario incaricato del corretto e tempestivo invio in luogo del responsabile del procedimento.

02A01295

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 628 del 26 novembre 2001 del Ministero della salute, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Captopril Ratiopharm Italia"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2001).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 75, seconda colonna, al penultimo capoverso, ultimo rigo, dove è scritto: «... in pazienti con livelli della creatinina sierica *2,5* mg/dl.», leggasi: «... in pazienti con livelli della creatinina sierica $<$ *2,5* mg/dl.».

02A01844

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651041/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

	Euro	Lire
Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

	Euro	Lire
Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 8 *

€ 0,77
L. 1.491